

Regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2013, con verbale n. 447

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 ottobre 2016, con verbale n. 525

INDICE

1. PREMESSA	3
2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	3
3. DEFINIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221	3
4. DEFINIZIONI AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCAD'ITALIA N. 263	5
5. COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E REQUISITI DI INDIPENDENZA	6
6. PROCESSO DI GESTIONE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	7
6.1 IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	7
6.1.1 Operazioni di maggiore rilevanza	7
6.1.2 Operazioni di minore rilevanza	8
6.1.3 Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza	8
6.1.4 Operazioni comportanti passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi	8
6.1.5 Operazioni in facoltà di esenzione e deroga	8
Operazioni di importo esiguo	8
Operazioni ordinarie	8
Operazioni relative alla remunerazione degli esponenti aziendali	8
6.1.6 Operazioni Urgenti	9
6.2 MODALITÀ DI ISTRUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI	9
6.2.1 Operazioni di minore rilevanza	9
6.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza	10
6.2.3 Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB	10
6.2.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea	11
6.2.5 Delibere quadro	11
6.3 FLUSSI INFORMATIVI	11
6.3.1 Informativa agli Organi Societari	11
6.3.2 Informativa al pubblico per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo	12
6.3.3 Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza	12
6.3.4 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF	12
6.3.5 Informativa periodica agli Organi di Vigilanza	12
7. CONTROLLI INTERNI	13

1. Premessa

Specifiche normative emanate dalla Banca d'Italia in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati e dalla Consob in tema di operazioni con Parti Correlate per le società con azioni quotate e diffuse tra il pubblico in misura rilevante, rendono necessario per la Banca l'adozione di procedure e controlli da applicarsi ai rapporti che la stessa intrattiene con i due insiemi di soggetti individuati dalle normative - i soggetti collegati e le parti correlate - rispetto ai quali l'operatività è sottoposta a misure talvolta differenti.

Le normative citate prevedono che la Banca si doti di adeguati presidi con riferimento all'operatività tenuta con parti correlate e con soggetti collegati, ed in particolare:

- apposite procedure in cui vengano disciplinate le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'informativa agli Organi sociali per le operazioni realizzate sia con parti correlate sia con soggetti collegati;
- l'informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con parti correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

2. Obiettivo del documento

In ottemperanza alle previsioni normative, nello specifico il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (9° aggiornamento del 12 dicembre 2011) "Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche", al Titolo V - Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", la Banca ha adottato il presente Regolamento, che individua:

- i soggetti ai quali applicare le normative citate;
- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- i casi di deroga ed esenzione ai quali la Banca può fare ricorso;
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- i flussi informativi da fornire agli Organi Sociali;
- le informazioni da fornire alla Consob ed al mercato per le operazioni con parti correlate;
- gli adempimenti di segnalazione periodica verso Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

3. Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010

Ai fini del Regolamento Consob si definiscono:

• Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

I. controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

II. detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole;

III. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

b) è una società collegata della società;

c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) e d);

f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) e e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

• **Controllo**

E' il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

• **Controllo congiunto**

E' la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;

• **Influenza notevole**

E' il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole; L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;

• **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa.

Per la Banca, si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i componenti la Direzione generale (il Direttore Generale e i Vice Direttori generali);

• **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

Essi possono includere:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente

- **Società controllata**

E' un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;

- **Società collegata**

E' un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;

- **Joint venture**

E' un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

4. Definizioni ai sensi del Circolare della Banca d'Italia n. 263

Ai fini della Circolare della Banca d'Italia si definiscono:

- **Soggetti collegati**

Sono tali tutte le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi. Nello specifico:

- Parti correlate sono i soggetti di seguito riportati:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante, ovvero quel soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni preventive all'acquisto di partecipazioni perché comportano il controllo o la possibilità di esercitare influenza notevole sulla banca o attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% tenuto conto delle azioni già possedute;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetti o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui una banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

- Parte correlata non finanziaria è una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

- Soggetti connessi sono:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari (da intendersi quali: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Anche se non si tratta di soggetti collegati la banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado (suocero/a, nonno/a del coniuge, cognato/a) e tiene le informazioni a disposizione della Banca d'Italia.

- **Controllo**

Ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

● **Influenza notevole**

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei dritti di voto nell'Assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentanti nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite in precedenza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

● **Esponenti aziendali**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. Si considerano a tal fine Esponenti Aziendali:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i componenti la Direzione generale (il Direttore Generale e i Vice Direttori generali).

● **Attività di rischio**

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

● **Patrimonio di vigilanza**

L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

5. Comitato degli Amministratori Indipendenti e requisiti di indipendenza degli amministratori

Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Consob e dalla Circolare della Banca d'Italia, la Banca Popolare del Lazio ha istituito il Comitato Amministratori Indipendenti composto da tre amministratori indipendenti.

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Banca.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità ed autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo (cfr. Circolare della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza delle banche" n 285 del 17 dicembre 2013 12° aggiornamento, parte prima IV.1.19).

La dichiarazione resa dall'amministratore riguardo il possesso o meno del requisito di indipendenza è rimessa al prudente apprezzamento del dichiarante.

Ai fini del presente Regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti nell'art. 30 dello Statuto Sociale e dal 3° comma dell'art. 148 TUF, che non siano controparti, ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile.

Sono, pertanto, considerati non indipendenti gli amministratori:

- che abbiano avuto con la società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie e o professionali significative ; con riferimento alla valutazione della "significatività" delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali si tiene conto dell'ammontare dei fidi, tenute presenti anche eventuali garanzie prestate, rispetto agli effettivi utilizzi e alle disponibilità presso la banca, considerando, di norma, non inficanti l'indipendenza la presenza di fidi assistiti da capienti garanzie reali, dovendosi, altresì tener conto, per il calcolo in relazione alla verifica del limite di cui appresso, delle somme disponibili depositate presso la banca stessa;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società;
- siano stretti familiari, così come definiti dall'art.2399 c.c., di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti;
- siano coniuge, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della società, nonché degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- siano legati alla società o alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui sopra (parenti e affini come individuati) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Per quanto concerne l'individuazione delle soglie di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali avute, direttamente o indirettamente, con la Banca nell'esercizio precedente, il valore delle stesse non deve superare il 30% del complessivo fatturato dell'impresa o del gruppo di imprese e/o del reddito personale dichiaratoⁱ ai fini fiscali dal soggetto identificato quale Parte Correlata e/o Soggetto Collegato, tenuto altresì conto del valore del complessivo patrimonio personale del dichiarante.ⁱⁱ

Comunque le dette relazioni, commerciali, finanziarie e professionali avute, direttamente o indirettamente, con la Banca nell'esercizio precedente, non devono superare lo 0,50% del Patrimonio di Vigilanza.

I membri del Comitato restano in carica sino alla scadenza del loro mandato (triennale).

Se nel corso dell'esercizio vengono meno i requisiti di indipendenza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede prontamente alla loro sostituzione.

ⁱ Ai fini della verifica del rispetto della percentuale del complessivo fatturato di impresa o del reddito personale dichiarato per valutare la significatività della relazione non si tiene conto di quanto ricevuto dall'amministratore a titolo di compenso e remunerazione per la carica ricoperta, come definiti dall' art.33 dello Statuto Sociale. Non si tiene, inoltre, conto di eventuali emolumenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato di soggetti connessi. Non si tiene, altresì, conto del valore patrimoniale degli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) della banca detenuti dai soggetti collegati, salvo il rispetto complessivo del limite dell'1% previsto dalla vigente normativa. Si tiene conto dell'importo dei dividendi e/o interessi percepiti.

ⁱⁱ Ai fini dell'identificazione della correlazione e/o del collegamento si deve tener conto che:

- *l'amministratore* è una parte correlata;
- *soggetti connessi* all'amministratore sono le società e le imprese controllate da una parte correlata (per la definizione di controllo cfr. art.23 del T.U.B.); gli stretti familiari(parenti sino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio dell'amministratore, nonché i figli di quest'ultimo);
- *soggetto collegato* è l'insieme costituito dall'amministratore e da tutti i soggetti ad esso connessi.

Per maggior chiarezza espositiva si precisa che, nel prosieguo del presente documento, il termine Parti Correlate sarà utilizzato ai fini della normativa Consob e quello di Soggetti Collegati ai fini della normativa Banca d'Italia.

6. Processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati

La Banca Popolare del Lazio si è dotata di appositi processi, procedure e applicativi preposti all'identificazione delle parti correlate e dei soggetti collegati, al loro censimento, oltre che al monitoraggio delle operazioni agli stessi afferibili.

Quanto ai soggetti collegati, in particolare, i sistemi sono impostati al fine di assicurare il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali previsti dalle disposizioni della Circolare della Banca d'Italia.

Inoltre, i soggetti qualificabili come parti correlate devono cooperare con la banca con cui intrattengono rapporti al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda i soggetti connessi. E' dovere delle parti correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

6.1 Identificazione e classificazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati

Costituiscono operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Ai soli sensi della Circolare della Banca d'Italia, non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- a) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- b) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Il Regolamento Consob e la Circolare della Banca d'Italia prevedono regole specifiche per la gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati, individuando procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle singole operazioni.

In attuazione dei criteri stabiliti dalle due normative richiamate, la Banca Popolare del Lazio definisce le diverse categorie di operazioni come segue:

- **“Operazioni di maggiore rilevanza”**: le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza riportati al successivo paragrafo 6.1.1;
- **“Operazioni di minore rilevanza”**: le operazioni come definite al paragrafo 6.1.2.
- **“Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, giudiziali o extra-giudiziali”**, come definite al paragrafo 6.1.4.
- **“Operazioni in facoltà di esenzione”**: sono le operazioni identificate al paragrafo 6.1.5. Tra di esse le “Operazioni di importo esiguo” e le “Operazioni Ordinarie” e le “Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti Aziendali”.

6.1.1 Operazioni di maggiore rilevanza

La Banca Popolare del Lazio considera di maggiore rilevanza quelle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati, in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio di vigilanza, tratto dal più recente stato patrimoniale. Per le componenti in contanti il controvalore dell'operazione è l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Per le componenti costituite da strumenti finanziari il controvalore dell'operazione è il *fair value* determinato alla data dell'operazione secondo le logiche IAS. Per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie il controvalore dell'operazione è l'importo massimo erogabile.
2. Indice di rilevanza dell'attivo: è rappresentato dal rapporto tra totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca.

3. Indice di rilevanza delle passività: è rappresentato dal rapporto tra totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della banca.

6.1.2 Operazioni di minore rilevanza

La Banca Popolare del Lazio considera di minore rilevanza le operazioni in cui uno degli indici di cui al paragrafo 6.1.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% ed il cui controvalore sia superiore a 250.000.

6.1.3 Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza

In caso di più operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stessa parte correlata ovvero con uno stesso soggetto collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti.

6.1.4 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

Le operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni di importo esiguo.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in via esclusiva, a deliberare l'approvazione delle presenti operazioni; in ragione del loro ammontare si applicano le regole previste per le operazioni di minore o maggiore rilevanza.

6.1.5 Facoltà di esenzione e deroga

Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob e dalla Circolare della Banca d'Italia, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti dalla due discipline richiamate.

Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

In tale tipologia di operazioni rientrano:

Operazioni di importo esiguo

Si tratta di tutte le operazioni concluse con parti correlate e/o con soggetti collegati, il cui importo sia minore o uguale a 250.000 euro

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati.

Operazioni ordinarie

Si tratta di operazioni di minore rilevanza con parti correlate e/o con soggetti collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Si precisa che, per condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati; tuttavia, si rende necessario che:

- la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;
- siano garantiti flussi informativi, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali

Si tratta delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob aventi ad oggetto:

- a) compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, degli amministratori investiti di particolari cariche e del Collegio Sindacale nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci ex artt. 2389 (commi 1 e 3) e 2402 del Codice Civile;
- b) piani di compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Banca, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento Consob, se coerenti con le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione e incentivazione di Banca d'Italia.

6.1.6 Operazioni Urgenti

Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti, intendendosi per tali le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dal presente Regolamento.

6.2 Modalità di istruzione e deliberazione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob e della Circolare della Banca d'Italia, la Banca ha definito le seguenti procedure deliberative da applicarsi esclusivamente alle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati.

La Banca si è pure dotata di uno specifico applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle operazioni contali soggetti.

Le procedure deliberative sono sempre costituite dalle seguenti FASI:

- Verifica dell'appartenenza del soggetto al perimetro anagrafico: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso l'apposito applicativo informatico citato, se la controparte sia una parte correlata e/o un soggetto collegato;
- Verifica dei Limiti Quantitativi: verificata l'appartenenza al perimetro anagrafico, qualora l'operazione generi attività di rischio, la Banca valuta, anche attraverso apposito applicativo informatico, l'impatto ai fini del rispetto dei limiti prudenziali;
- Classificazione dell'operazione: verificato ove pertinente il rispetto dei limiti prudenziali, la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione accerta, anche attraverso apposito applicativo informatico, la classificazione dell'operazione.

La classificazione dell'operazione discende dalla combinazione delle seguenti sotto classificazioni, ovvero gli obblighi deliberativi dipendono dalla combinazione degli esiti di:

- Identificazione Perimetro del soggetto: identificare se il soggetto è parte correlata, soggetto collegato, parte correlata ed ex art.136, soggetto collegato ed ex art.136;
- Identificazione tipologia di importo: identificare se l'importo, comprensivo della gestione dei cumuli, è classificabile come importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo;
- Verifica di eventuale ordinarietà;
- Verifica di delibere quadro relative all'operazione;
- Trattamento dell'operazione: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità del coinvolgimento del Comitato Amministratori Indipendenti (parere non vincolante, parere vincolante, informativa) e/o del Consiglio di Amministrazione;
- Adempimenti successivi alla delibera: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità di informativa sull'operazione.

6.2.1 Operazioni di minore rilevanza

Per le operazioni di minore rilevanza concluse con parti correlate e/o con soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione riceve informazioni complete e adeguate relative all'operazione, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato a deliberare (informativa preventiva).

Le medesime informazioni sono fornite al Comitato degli Amministratori Indipendenti, per il tramite della Segreteria Direzione Generale, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Per l'analisi dell'operazione, al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze, riscontrate in fase pre-deliberativa, ai soggetti competenti a deliberare.

Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute, esprime al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è da considerarsi valido solo qualora siano presenti almeno due Amministratori Indipendenti. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

In caso di parere negativo del Comitato, ovvero condizionato a rilievi formulati, la delibera di approvazione dell'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Le operazioni deliberate nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato vengono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale e al Direttore Generale non appena deliberate.

6.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e/o con soggetti collegati trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo precedente.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in via esclusiva l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati a condurre le trattative ovvero l'istruttoria.

Per le operazioni di maggiore rilevanza il parere espresso dal Comitato è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

In caso di parere condizionato, l'operazione può essere conclusa o eseguita solo qualora siano state effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere del Comitato.

Le operazioni di maggior rilevanza sulle quali il Comitato Amministratori Indipendenti ha espresso un parere negativo possono essere eventualmente autorizzate dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo Statuto.

6.2.3 Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB

Si tratta di operazioni concluse con parti correlate e/o soggetti collegati rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 del TUB.

Si precisa che tali operazioni non necessitano di un parere preventivo del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati, bensì seguono le prescrizioni ex art. 136 TUB.

Tuttavia, con riferimento a tali operazioni:

- a) viene fornita al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui gli stessi si riuniscono ai fini dei rispettivi adempimenti, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera.
Al Comitato non è resa informativa preventiva per le operazioni di importo esiguo.
- b) il Comitato rappresenta, limitatamente alla fase pre-deliberativa, al Consiglio di Amministrazione, eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;
- c) in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato viene coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato ha, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati dalla conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- d) i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

6.2.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Qualora la competenza a deliberare operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati fosse rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea, trovano applicazione le regole previste dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2.

6.2.5 Delibere quadro

È facoltà esclusiva del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con parti correlate e/o con soggetti collegati.

Per l'assunzione delle delibere quadro si applicano le regole previste dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2, in ragione della rilevanza del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, oggetto della delibera.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, compresa la motivazione delle condizioni previste.

Le operazioni effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dalle funzioni/uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente.

Ai soli fini Consob, in occasione dell'approvazione di una delibera quadro il cui prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della stessa superi la soglia di rilevanza individuata per considerare le operazioni come di maggiore rilevanza, si devono effettuare tutte le comunicazioni previste come se fosse stata deliberata una specifica operazione con parte correlata di maggiore rilevanza. Inoltre, sempre ai fini Consob, alle operazioni che rientrano nella delibera quadro non si applicano le regole previste nelle procedure per le comunicazioni sulle operazioni cumulative.

Infine, se un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetta più i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera quadro, la stessa non può più essere compiuta in esecuzione di quest'ultima ma deve essere eseguita seguendo le regole previste per la deliberazioni di operazioni con soggetti collegati di minore e maggiore rilevanza.

6.3 Flussi informativi

6.3.1 Informativa agli Organi Societari

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e il Comitato degli Amministratori Indipendenti sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- a) alle operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con il parere negativo del Comitato;
- b) alle operazioni di maggiore rilevanza;
- c) all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;

- d) alle operazioni rientranti nel regime di esenzione;
- e) alle operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

Tale informativa è curata dall'Ufficio di Segreteria Generale della Banca, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali si è dotata.

6.3.2 Informativa al pubblico per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo

Con riferimento alle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob concluse, la Banca è tenuta ai seguenti adempimenti:

a) in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, predispone ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate"). Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;

b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e di esperti indipendenti.

6.3.3 Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza

Ai fini Consob, la banca deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché in allegato al documento informativo e sul sito internet della Banca, entro 15 gg dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo pagato di ogni operazione con parti correlate approvate nel trimestre di riferimento, in presenza di un parere negativo del comitato degli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

6.3.4 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF

Qualora un'operazione con una parte correlata ai sensi del Regolamento Consob sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, del TUF, la Banca riporta all'interno del comunicato da diffondere al pubblico, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa in precedenza riportata, anche le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza stabilite dal presente Regolamento e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo di cui al paragrafo precedente;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione, in conformità a quanto dal Regolamento Consob n. 17221/10;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

6.3.5 Informativa periodica agli Organi di Vigilanza

L'informativa alla Banca d'Italia consiste nella produzione dei seguenti flussi:

- a) flusso trimestrale riguardante le sole operazioni di maggior rilevanza;
- b) flusso annuale riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno riguardante tutte le operazioni con i soggetti collegati;
- c) segnalazione trimestrale riguardante le attività di rischio ponderate.

L'informativa alla Consob, da rendere solo nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, consiste nell'invio delle medesime informazioni contenute nel documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010, nonché degli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e di esperti indipendenti.

7. Controlli Interni

Ai fini della corretta ed efficace adozione di un sistema di controlli interni atto a prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, la Banca approva e rivede, con cadenza o almeno triennale, un documento denominato " Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

Tale documento identifica in particolare:

- a) i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- b) i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico della Banca;
- c) le modalità di identificazione e censimento dei soggetti collegati nonché di identificazione di ulteriori soggetti dipendenti (c.d. personale più rilevante) la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca;
- d) i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei soci di cui all'art. 2429, secondo comma, codice civile.

In ogni caso, gli Amministratori, il Direttore Generale e Dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

I Consiglieri indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati e la coerenza delle attività con gli indirizzi strategici e gestionali.